

Interrogazione n. 3-00076

*Non ancora pubblicato*

CIRINNA' - Ai Ministri dello sviluppo economico e per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili. -

Premesso che, a quanto risulta dal sito "reteperlaparita.org":

nel corso della recente campagna elettorale per le elezioni politiche e regionali, con nota dell'Accordo per la democrazia paritaria, si era richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) l'integrazione delle delibere 666/12 e 13/13, perché prive del riferimento alla legge n. 215 del 2012 il cui art. 4 introduce il comma 2-*bis* nell'art. 1 della legge n. 28 del 2000;

al riguardo l'AGCOM riteneva di emanare in argomento solo una circolare interpretativa;

inoltre, nonostante il chiaro disposto della legge n. 28 del 2000, come integrata dalla legge n. 215 del 2012, solo a campagna elettorale conclusa sono stati divulgati e resi pubblici a cura dell'AGCOM i dati di genere dei monitoraggi effettuati nel corso delle citate campagne elettorali; ciò non ha consentito di verificare in tempo utile la violazione o meno delle disposizioni sulla *par condicio* di genere e di porre in essere le segnalazioni per i successivi adempimenti di competenza dell'Autorità, come avviene per le violazioni di altre disposizioni della legge n. 28 del 2000, e dunque è mancata l'effettiva garanzia dei valori democratici, così come aggiornati con la modifica introdotta dalla legge n. 215 del 2012;

premessi altresì che:

nel sito citato si legge: «diversamente, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per quanto di competenza, aveva espressamente previsto, agli artt. 4 e 8 del provvedimento attuativo della l. n. 28/00 - Regolamento entrato in vigore il 6 gennaio u.s., (...) - l'obbligo di assicurare, tra l'altro, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze»; nel periodo di campagna elettorale la Rai pubblicava i dati sul sito "raiparlamento.it" dove erano consultabili e scaricabili sia i risultati quotidiani del monitoraggio che quelli settimanali; in tutte le rilevazioni Rai, per ciascuna rete, erano disponibili i dati relativi al nome del candidato, all'appartenenza politica, al tempo di parola e al programma; i dati di genere in percentuale venivano però forniti solo nei *report* settimanali, ultimo foglio *excel gender*;

successivamente sul sito i suddetti dati, di cui l'interrogante è in possesso, non sono risultati più disponibili;

considerato che, a quanto risulta dal sito citato, in vista delle campagne elettorali nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per il rinnovo di numerosi consigli comunali, l'AGCOM, nonostante il chiaro disposto della legge n. 28 del 2000, come integrata dalla legge n. 215 del 2012, e nonostante quanto innanzi esposto, avrebbe continuato ad ignorare la *par condicio* di genere nelle tre delibere emesse al riguardo, disponibili sul sito della medesima Autorità - e precisamente: 1) delibera n. 258/13/CONS, "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché dei consigli circoscrizionali, fissate nei mesi di maggio e giugno 2013; 2) delibera n. 259/13/CONS, "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di

comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente e del consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta indette per il giorno 26 maggio 2013; 3) delibera n. 223/13/CONS, "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente e del Consiglio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per l'elezione del Presidente e del Consiglio della Provincia di Udine e per le elezioni comunali indette per i giorni 21 e 22 aprile 2013"; in particolare, nelle premesse delle disposizioni di attuazione emanate con le suddette delibere, l'Autorità, nel richiamare la legge 22 febbraio 2000, n. 28, ha citato, come nelle delibere precedenti l'entrata in vigore della legge n. 215 del 2012, esclusivamente la legge di modifica 6 novembre 2003, n. 313, con una omissione, a parere dell'interrogante inaccettabile, della novella intervenuta con la legge n. 215 sulla *par condicio* di genere, introdotta a fini chiarificatori nell'ordinamento al fine di scongiurare ogni forma di discriminazione nei confronti delle candidate donne;

considerato altresì che, a parere dell'interrogante, l'omissione formale del riferimento alla legge n. 215 del 2012, unitamente al mancato richiamo al suo principio sostanziale, da parte dell'Autorità, nei propri atti di regolazione, introducono un elemento di forte incertezza giuridica e comunque si pongono in contrasto con la chiara *voluntas legis*, in base alla quale, con decorrenza dal 26 dicembre del 2012, i mezzi di informazione sono tenuti, senza eccezione di sorta, "al rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini" (art. 1 della legge n. 28 del 2000, come modificato dall'art. 4 della legge n. 215 del 2012);

considerato infine che, a quanto risulta all'interrogante:

tale grave omissione si moltiplica in quanto si riscontra anche a livello dei singoli Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom);

l'AGCOM, in risposta alla formale diffida inviata dalla Rete per la Parità ad integrare le suddette delibere, avrebbe sostenuto - a quanto risulta dal citato sito "reteperlaparita.org" - che il più rigoroso regime della *par condicio* elettorale non troverebbe applicazione nei confronti dell'emittente radiotelevisiva nazionale privata, per la quale restano comunque fermi i principi sanciti dagli artt. 3 e 7 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005; l'Autorità pubblica mensilmente, in osservanza delle funzioni di vigilanza che la legge le assegna, i dati del monitoraggio relativi al rispetto del pluralismo politico-istituzionale e sociale da parte dell'emittenza televisiva nazionale pubblica e privata: nell'ambito di tale attività, sono altresì resi noti i dati circa la rappresentanza di genere nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalle predette emittenti;

rilevato che:

l'art. 4 della legge n. 215 del 2012, che integra la legge n. 28 del 2000, il cui contenuto è già stato richiamato, dispone: "Ai fini dell'applicazione della presente legge, i mezzi di informazione, nell'ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne";

l'art. 51 della Costituzione, per costante giurisprudenza, è norma precettiva e direttamente vincolante per i destinatari;

la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi risulta ancora in fase di insediamento;

rilevato infine che, a giudizio dell'interrogante:

in relazione all'imminente svolgimento delle prossime elezioni, sarebbe opportuno un tempestivo intervento regolatorio da parte dell'AGCOM, orientato: 1) alla sollecita adozione, in funzione integrativa, di ulteriori due specifiche delibere, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, in materia di *par condicio* di genere, che rendano chiara la precettività delle disposizioni di legge per i Corecom dei territori interessati, per le forze politiche e per le emittenti radiofoniche e televisive, con individuazione delle rispettive responsabilità, in caso di accertata violazione dell'art. 4 della legge n. 215 del 2012, che integra la legge n. 28 del 2000;

sarebbe opportuno, inoltre, che la stessa Autorità provvedesse alla divulgazione, anche mediante la sola pubblicazione del sito istituzionale, in tempo utile, ovvero settimanalmente, degli esiti dei monitoraggi - effettuati a seguito di ricorsi - comprensivi delle presenze di genere, sia per i profili di pubblico interesse, a garanzia di un'effettiva partecipazione democratica e libertà di voto, sia ai fini della verifica dell'esatta e puntuale applicazione delle misure sanzionatorie, in quanto la cadenza mensile prescelta, riferita a campagne elettorali che durano trenta giorni, ne impedisce l'utilizzo ai fini di utili segnalazioni e considerato che tali segnalazioni potrebbero invece essere determinanti, in assenza di iniziative d'ufficio;

l'interpretazione dell'Autorità, di fatto, affievolisce gravemente la portata della legge sulla *par condicio* (che specifica ed integra gli obblighi più generali di cui agli artt. 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005), in ragione dell'esclusione, tra i destinatari, dell'emittenza nazionale privata che pure - e con maggiore incisività - raggiunge i territori interessati dalla campagna elettorale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario attivarsi, ciascuno per quanto di competenza e con la massima sollecitudine, per assicurare che durante la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative le nuove disposizioni in materia di *par condicio* di genere siano conosciute, applicate e divulgate dai mezzi di informazione e che sia reso esplicito il principio di *par condicio* di genere a tutti i diretti destinatari delle delibere dell'Autorità;

se il Governo, nell'esercizio delle prerogative di azionista unico di Rai, non ritenga necessario intervenire presso la stessa azienda radiotelevisiva affinché assicuri, in ottemperanza al contratto di servizio sottoscritto con il Ministero dello sviluppo economico e in analogia con le disposizioni relative alla recente campagna elettorale per le politiche e il rinnovo di tre consigli regionali, pur in assenza di specifico regolamento della Commissione bicamerale, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze, e provveda alla tempestiva e puntuale pubblicazione sul sito "raiparlamento.it" dei dati di genere, rendendo consultabili e scaricabili sia i risultati quotidiani del monitoraggio che quelli settimanali.